

N. 25/2024 R. P.U.

N. 4/2024 GROSSI ALFONSINA
N. 5/2024 LUPANO LORENZO

LIQUIDAZIONI CONTROLLATE

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. CIVILE – GRUPPO 1
PROCEDURE CONCORSUALI ed ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

dott. ssa Antonella Dragotto	Presidente
dott. ssa Roberta Brera	Giudice rel.
dott. ssa Elisabetta Bianco	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
di apertura di liquidazione controllata

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata d presentata da:

LUPANO LORENZO, C.F. LPNLNZ85M23B885F, nato ad Alessandria il 23.08.1985

e **GROSSI ALFONSINA**, C.F. GRSLNS81C60E791Z, nata a Maddaloni (CE) il 20.03.1981,
l, rappresentati e difesi dall'Avv. Davide Greco del Foro di Milano ed
elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Milano Piazza Velasca 8,

Ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27, co. 2 e 3, lett. b), CCII, in relazione al luogo di residenza dei ricorrenti;

Rilevato che l'istanza è stata legittimamente proposta con ricorso congiunto ex art. 66 CCII, che prevede la possibilità per i membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune, purchè nella procedura le masse attive e passive restino distinte.

Nel caso di specie i ricorrenti sono coniugi conviventi ed inoltre il sovraindebitamento, per alcune posizioni, ha origine comune.

Ritenuto che la collocazione sistematica dell'art. 66 CCII nelle disposizioni di carattere generale (capo II del CCII, concernente le "Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento), la renda applicabile anche alla liquidazione controllata;

Considerato che i ricorrenti sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata per il combinato disposto degli artt. 65, co. 1. 2, co 1 lett. c. e 268, co. 1 CCII, essendo qualificabili come debitori sovraindebitati non assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altre procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 66, 268 e 269 CCII e che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del medesimo codice;

Visto l'art. 270, co. 5, CCII, che richiama le norme sul procedimento unitario, di cui al titolo III del medesimo codice, "in quanto compatibili" e ritenuto che nei casi di domanda diretta del debitore ai sensi dell'art. 269 CCII (diversamente dalla domanda di liquidazione controllata avanzata dal creditore) non debba esserne

Firmato Da: TRULLU ANTONELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7b2793e033eda0c2
Firmato Da: DRAGOTTO ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1a2c0127cae6ber3126432845b5563c9
Firmato Da: BRERA ROBERTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 34cdb4348ffcd06a



disposta la previa audizione come previsto dagli artt. 41 e 42 c.c.i. per la liquidazione giudiziale, se non per il caso in cui non si ritengano sussistenti i presupposti di legge e si debba, quindi, instaurare con debitore ricorrente il contraddittorio sul punto;

Rilevato che il piano prevede: quanto a LUPANO Lorenzo, la vendita delle quote di immobili, la vendita dell'autovettura Lancia Lybra Targa CB 649 LN immatricolata nel 2002 e la quota dello stipendio eccedente il fabbisogno di mantenimento per n.36 rate mensili; quanto a GROSSI Alfonsina: la vendita delle quote di immobili e la quota dello stipendio eccedente il fabbisogno, per n.36 rate mensili.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di:

LUPANO LORENZO, C.F. LPNLNZ85M23B885F, nato ad Alessandria il 23.08.1985,

GROSSI ALFONSINA, C.F. GRSLNS81C60E791Z, nata a Maddaloni (CE) il 20.03.1981

Nomina

il Giudice delegato in persona della dott.ssa Roberta Brera;

conferma

a liquidatore la Dott.ssa Maria Pellegrino, in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ordina

ai debitori di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori e la documentazione indicata dall'art. 270, co. 2 let. c. CCII ove esistente, e se non già depositati;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di **sessanta** giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (non viene richiesta l'esenzione, per gravi e specifiche ragioni, rispetto a beni ricompreso nell'attivo di cui la debitrice chiede di essere autorizzata all'utilizzo). Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

rimette

al G.D. **su istanza apposta dei ricorrenti**, la determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, co. 3, lett. b), CCII; analogamente a quanto dispone l'art. 146, co. 2, per la liquidazione giudiziale, così interpretato il riferimento, contenuto nell'art. 268, co. 4, lett. d), cit. al "giudice" in modo generico;

Avverte

che per effetto di questa sentenza:



- a) a norma dell'art. 150 CCII., richiamato dall'art. 270, co. 5, CCII, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- b) a norma dell'art. 277 CCII., i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII., richiamato dall'art. 270, co. 5, CCII., ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCII., salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, CCII le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

dispone

che, stante l'inopponibilità alla procedura di cessioni volontaria del quinto dello stipendio in essere, analogamente a pignoramenti presso terzi di quota dello stipendio/pensione, il Liquidatore dia avviso al datore di lavoro di interrompere la cessione e /o trattenuta dello stipendio

dispone

con la precisazione che agli adempimenti di cui agli artt. 272 e ss CCII il Liquidatore dovrà provvedere in modo distinto per ciascuno dei ricorrenti, che il Liquidatore:

- inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria e la trascriva alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni, specificando, per quanto concerne i crediti comuni, che i creditori dovranno presentare domanda di insinuazione in ciascuna delle procedure (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;



- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Così deciso in Alessandria nella camera di Consiglio del 19 marzo 2024

Il Giudice Rel

Dott. ssa Roberta Brera

Il Presidente

Dott.ssa Antonella Dragotto

